

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 (Vigente dal 18/12/2018 al 20/10/2021)
“Gestione e promozione economica delle foreste”.

...omissis...

Art. 3 bis.
(Alberi monumentali)

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall' articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2. La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 2 della legge 10/2013 ed all'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e definisce con proprio provvedimento criteri e modalità per le attività di censimento degli alberi monumentali, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento.
3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.

...omissis...